

I.N.P.S.
Direzione centrale delle Entrate contributive

Roma, 18 Marzo 2008

Circolare n. 33
OGGETTO: importo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici. Chiarimenti.
SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Comunicazione obbligatoria (D.I. 30 ottobre 2007)
**IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2008
PER I LAVORATORI DOMESTICI**

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 ed il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 è risultata del 1,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2007.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 6,95	€ 6,16	€ 1,29 (0,31) ⁽²⁾	€ 1,25 (0,31) ⁽²⁾
oltre € 6,95 fino a € 8,48	€ 6,95	€ 1,46 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,42 (0,35) ⁽²⁾
oltre € 8,48	€ 8,48	€ 1,78 (0,43) ⁽²⁾	€ 1,73 (0,43) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,48	€ 0,94 (0,22) ⁽²⁾	€ 0,91 (0,22) ⁽²⁾

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

LAVORATORI DOMESTICI

Coefficienti di ripartizione - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,831068	16,7075%	0,820201
D.S.	2,0325%	0,096924	2,1525%	0,105670
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,062470	1,31%	0,064310
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,009538	0,2000%	0,009819
TOTALE	20,9700%	1,000000	20,3700%	1,000000

Nota

- (1) In base all'art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
- (2) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n.88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAFF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- (3) L'art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAFF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAFF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAFF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
- (4) L'art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
- (5) A seguito dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- (6) A seguito dell' art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
- (7) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 – Comunicazione Obbligatoria

In applicazione dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, legge 27 dicembre 2006, n.296 dall'11 gennaio 2008, con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 30/10/2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un' unica comunicazione ai Servizi per l'Impiego, efficace anche nei riguardi dell'INPS, come comunicato con messaggio n. 846 del 10/01/2008.

I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l'Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R.

Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8371 del 21/12/2007, sono abrogati, a decorrere dall'11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09.

In caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l'Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all'INPS anche oltre tale data.

A supporto dell'accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008, come da disposizioni impartite dal messaggio n. 1440 del 17 gennaio 2008.

Il Direttore generale

Crecco